



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 567/13/CONS

**MODIFICHE E INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO RECANTE LA NUOVA
DISCIPLINA DELLA FASE DI AVVIO DELLE TRASMISSIONI
RADIOFONICHE TERRESTRI IN TECNICA DIGITALE, DI CUI ALLA
DELIBERA n. 664/09/CONS**

L'AUTORITA'

NELLA sua riunione del Consiglio del 15 ottobre 2013;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle comunicazioni e radiotelevisivo*”, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale – del 31 luglio 1997, n. 177 e s.m.i.;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”, pubblicata nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale – del 9 agosto 1990, n.185;

VISTO il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante “*Disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell’emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 2001, n. 66 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 1° agosto 2003, n.259 recante “*Codice delle comunicazioni elettroniche*”, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 215 del 15 settembre 2003 e s.m.i.;

VISTA la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante “*Norme di principio in materia di assetto radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione Italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l’emanazione del testo unico della radiotelevisione*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n.104 e s.m.i.;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante il “*Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici*” (di seguito: "TUSMAR") pubblicato nella



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 208 del 7 settembre 2005 - S.O. n.150, e s.m.i.;

VISTO il decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante “*Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi comunitari e l’esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee*”, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, e, in particolare, l’art. 8-*novies*, e s.m.i.;

VISTO il decreto del Ministro dello sviluppo economico 10 settembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 238 del 10 ottobre 2008 e le successive modificazioni e integrazioni, con il quale, in ottemperanza all’articolo 8-*novies* della citata legge n. 101 del 2008, è stato definito il calendario nazionale per il passaggio definitivo alla trasmissione televisiva digitale terrestre con l’indicazione delle aree territoriali interessate e delle rispettive scadenze;

VISTO il Piano nazionale di ripartizione delle frequenze approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico 13 novembre 2008, pubblicato nel supplemento ordinario n. 255 alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 273 del 21 novembre 2008, così come modificato dal decreto 4 maggio 2011 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 143 del 22 giugno 2011;

VISTA la delibera n. 249/02/CONS del 31 luglio 2002, recante “*Approvazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione sonora in tecnica digitale (PNAF- DAB-T)*” pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 187 del 10 agosto 2002;

VISTA la delibera n. 149/05/CONS del 9 marzo 2005 recante “*Approvazione del regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 69 del 24 marzo 2005;

VISTA la delibera n. 163/06/CONS del 22 marzo 2006, recante “*Approvazione di un programma di interventi volto a favorire l’utilizzazione razionale delle frequenze destinate ai servizi radiotelevisivi nella prospettiva della conversione alla tecnica digitale*”;

VISTA la delibera n. 665/06/CONS del 23 novembre 2006, recante “*Consultazione pubblica concernente una indagine conoscitiva sulla fornitura di servizi radiofonici in tecnica digitale anche mediante ulteriori standard disponibili ai fini*”



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

dell'integrazione del regolamento recante la disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale approvato con delibera n. 149/05/CONS" pubblicata sul sito internet dell'Autorità in data 15 dicembre 2006;

VISTA la delibera n. 664/09/CONS del 26 novembre 2009, recante "*Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale*" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 298 del 23 dicembre 2009;

VISTA la delibera n. 300/10/CONS del 15 giugno 2010 recante "*Piano nazionale di assegnazione delle frequenze per il servizio di radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale: criteri generali*" e s.m.i. pubblicata sul sito internet dell'Autorità in data 28 giugno 2010;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS del 23 giugno 2011, recante "*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 155 del 6 luglio 2011;

VISTA la delibera n. 180/12/CONS del 4 aprile 2012, recante "*Piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nella Regione del Trentino Alto Adige progetto pilota nella Provincia autonoma di Trento*" pubblicata sul sito internet dell'Autorità in data 7 maggio 2012;

VISTA la delibera n. 382/13/CONS del 20 giugno 2013 recante "*Consultazione pubblica relativa alle modifiche e integrazioni al regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, di cui alla delibera n. 664/09/CONS*" pubblicata sul sito internet dell'Autorità in data 26 giugno 2013;

VISTA la delibera n. 383/13/CONS del 20 giugno 2013 recante "*Piano provvisorio di assegnazione delle frequenze per il servizio radiofonico digitale nella Regione del Trentino Alto Adige - estensione del progetto pilota nella Provincia autonoma di Bolzano*" pubblicata sul sito internet dell'Autorità in data 12 luglio 2013;

VISTI i contributi pervenuti nell'ambito della consultazione pubblica da parte dei seguenti soggetti: EuroDab Italia (prot. n. 40539 del 23 luglio 2013); Consorzio Editori Radio (prot. n. 41129 del 25 luglio 2013); Radio Nazionali Associate (prot. n. 41346 del 25 luglio 2013); Associazione per la Radiofonia Digitale in Italia (prot. n. 41376 del 25 luglio 2013); Aeranti-Corallo (prot. n. 41479 del 26 luglio 2013); Rai (prot. n. 41553 del 26 luglio 2013); Radiotelevisioni Europee Associate (prot. n. 41979 del 29 luglio 2013) e Club Dab



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Italia (prot. n. 43079 del 31 luglio 2013);

SENTITE le osservazioni formulate nel corso delle audizioni dei seguenti soggetti richiedenti: Rai (6 settembre 2013), Radio Nazionali Associate (10 settembre 2013), Associazione per la Radiofonia Digitale in Italia (10 settembre 2013), Aeranti-Corallo (10 settembre 2013), Club Dab (10 settembre 2013) e Consorzio Editori Radio (11 settembre 2013);

AVUTO RIGUARDO ai contributi pervenuti in sede di consultazione e alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni dei soggetti interessati, che hanno dato luogo, in sintesi, a quanto segue:

- *Modalità di rilascio dei diritti d'uso in ambito nazionale*: alcuni dei soggetti ritengono che il principio fondamentale della equità di trattamento tra i soggetti operanti nel sistema radiofonico non può essere in nessun caso derogato. Pertanto le modifiche al testo regolamentare ed i relativi effetti devono essere coerenti con i principi contenuti nell'articolo 2 del medesimo Regolamento. In questo senso, segnalano che il soggetto che conseguirà i diritti d'uso per le diffusioni radiofoniche in tecnica digitale, in deroga alle disposizioni regolamentari che prevedono la rappresentatività e l'operatività per il 40% dei soggetti fornitori di contenuti nazionali, potrà disporre di una quantità di capacità trasmissiva molto più ampia rispetto a quella dell'operatore che ha conseguito i diritti d'uso nel rispetto dei parametri previsti dal Regolamento. Sugeriscono, pertanto, di inserire regole e limitazioni precise che impediscano qualsiasi forma di sperequazione. In particolare, i soggetti in questione propongono che la società consortile concessionaria in deroga dei diritti d'uso debba, in ogni caso, operare come se fosse, di fatto, composta da almeno il 40% dei fornitori di contenuti radiofonici in ambito nazionale, sia per le attuali diffusioni in condizioni di *simulcast*, sia per eventuali nuovi contenuti riconducibili direttamente o indirettamente ai soci della predetta società consortile. Inoltre, esprimono apprezzamento sul fatto che le modifiche proposte producono, se pur in modo implicito, l'effetto che il rilascio dei diritti d'uso avrà validità nazionale e non dovrà essere verificato ogni volta che l'Autorità procederà all'estensione dell'area di pianificazione delle reti radiofoniche digitali.

Altri soggetti sottolineano, invece, che solo attraverso la costituzione obbligatoria di società consortili, gli spazi radioelettrici definiti dalla delibera n. 664/09/CONS possono soddisfare le esigenze di tutti gli interessati e coinvolgere tutte le emittenti analogiche, considerato anche il fatto che l'evoluzione della nuova tecnologia sarà determinata soprattutto dalle scelte di mercato. Sugeriscono pertanto di mantenere inalterato l'attuale quadro regolamentare.

Un altro soggetto suggerisce, ove venisse confermata la previsione del *beauty contest*,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

l'introduzione per gli aggiudicatari della gara di obblighi ulteriori quali, ad esempio, la realizzazione della copertura entro un tempo massimo di un anno dall'assegnazione dei diritti di uso e l'utilizzo effettivo della capacità assegnata. In alternativa, propone di prevedere una durata dei diritti d'uso differenziata e premiante per le società consortili che rispettano il livello di rappresentatività del 40% previsto dal regolamento.

Infine, un altro soggetto propone, ai fini dell'assegnazione dei diritti d'uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale, di modificare il Regolamento prevedendo che sia l'Agcom a promuovere d'ufficio la costituzione di un consorzio paritetico tra le emittenti nazionali autorizzate che non partecipano al capitale delle società consortili assegnatarie;

- *Modalità di rilascio dei diritti d'uso in ambito locale*: la maggior parte dei soggetti intervenuti ritengono opportuno lasciare inalterato il Regolamento attuale dichiarandosi contrari alla possibilità di un *beauty contest* in ambito locale, in quanto la previsione di gare tra soggetti che non raggiungono i livelli di rappresentatività richiesti dalla Delibera 664/09/CONS alimenterebbe la competitività interna tra emittenti operanti nello stesso bacino, disincentivando di fatto la costituzione di società consortili di emittenti locali. Un soggetto suggerisce di applicare alle emittenti locali il *beauty contest* solo in casi eccezionali e su specifica decisione, caso per caso, da parte dell'Autorità. Un altro soggetto suggerisce, nel caso in cui in futuro si dovessero presentare delle criticità in tale ambito, di prevedere un consorzio obbligatorio oppure il rilascio dei diritti d'uso ad un soggetto terzo, pubblico o privato, che garantisca il servizio di diffusione per tutti i soggetti esclusi;
- *Procedura di selezione comparativa*: diversi soggetti in merito alla procedura di selezione comparativa suggeriscono di dettagliare maggiormente i requisiti e soprattutto che la valutazione dei titoli venga effettuata secondo il valore che gli stessi avevano all'atto della domanda per l'ottenimento dei diritti d'uso, così come disposto dalla delibera n. 180/12/CONS. Un altro soggetto suggerisce di prevedere un termine uguale per tutti in relazione al quale verificare il possesso dei requisiti di valutazione della procedura comparativa. Un soggetto consiglia di introdurre uno specifico punteggio per coloro che presentano un progetto di condivisione di siti ed impianti ai sensi dell'art. 16 della delibera n. 664/09/CONS;

RITENUTO quanto segue:

- il Regolamento allegato alla delibera n. 664/09/CONS, ha stabilito, stante l'esigenza di ottimizzare l'utilizzazione delle risorse radioelettriche scarse, che nella fase di avvio dei mercati i diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale in ambito nazionale siano rilasciati esclusivamente a società consortili



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

che risultino: a) esclusivamente partecipate, con quote paritetiche, da concessionari per la radiodiffusione sonora in ambito nazionale che hanno ottenuto l'autorizzazione per l'attività di fornitore di programmi radiofonici in tecnica digitale; b) partecipate da almeno il 40% delle emittenti legittimamente esercenti l'attività di radiodiffusione sonora in tecnica analogica in ambito nazionale, che siano anche titolari di autorizzazione per la fornitura di programmi radiofonici in ambito nazionale.

Tuttavia nella fase di avvio del Progetto pilota nella Provincia autonoma di Trento, sono emerse rilevanti criticità nell'assegnazione dei diritti di uso delle frequenze per il servizio radiofonico digitale in ambito nazionale, a causa del mancato raggiungimento da parte di alcune società consortili della predetta percentuale del 40%. Tali criticità hanno determinato la perdurante impossibilità di procedere all'assegnazione dei diritti di uso relativi a un blocco trasmissivo, con conseguenti ritardi nella fase di avvio dei mercati nonché inefficienze nell'uso delle risorse frequenziali. Conseguentemente appare confermata la necessità di integrare la disciplina prevista dal Regolamento allegato alla delibera n. 664/09/CONS mediante l'introduzione di una procedura alternativa di rilascio dei diritti di uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche in tecnica digitale. Tale procedura prevede che venga svolta una selezione comparativa, gestita dal Ministero, nel caso in cui il mancato raggiungimento della percentuale di rappresentatività del 40% da parte della società consortile non consenta di procedere all'assegnazione dei diritti d'uso secondo le modalità previste dall'articolo 12 del Regolamento allegato alla delibera n. 664/09/CONS. Rimane comunque salva la possibilità per le società consortili di ottenere i diritti d'uso secondo le modalità ordinarie, nel caso in cui conseguano, in qualsiasi momento entro la conclusione della procedura di selezione comparativa, la predetta percentuale di rappresentatività, anche attraverso fusioni o accordi tra le medesime società partecipanti alla selezione comparativa.

Inoltre, ritenendo condivisibili le osservazioni emerse in sede di consultazione, al fine di garantire il rispetto del principio della parità di condizioni di avvio, sviluppo ed esercizio ordinario dell'attività di radiodiffusione sonora in tecnica digitale tra tutti i soggetti operanti nel mercato, sancito dall'articolo 2 del medesimo Regolamento, appare opportuno prevedere, in capo alla società consortile che risulterà aggiudicataria del diritto d'uso a seguito della selezione comparativa, un obbligo di riserva esclusiva di capacità trasmissiva in favore dei fornitori di contenuti soci della società consortile non aggiudicataria (pari a 72 unità di capacità del blocco di diffusione per ciascuno dei fornitori, secondo quanto previsto dall'articolo 14, comma 3, lettera b) del Regolamento allegato alla delibera n. 664/09/CONS), nonché ribadire la necessità che la società consortile aggiudicataria è tenuta al rispetto del principio di parità di trattamento tra tutti i fornitori di contenuti da essa trasportati;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- appaiono condivisibili, altresì, le osservazioni formulate dai soggetti intervenuti in sede di consultazione in merito alle procedure di assegnazione dei diritti d'uso in ambito locale. In particolare, l'assenza di situazioni attuali di criticità nonché il paventato rischio che in questa fase la previsione di una procedura alternativa di rilascio dei diritti d'uso possa disincentivare l'aggregazione delle emittenti locali in società consortili in possesso dei livelli di rappresentatività richiesti, rendono opportuno non modificare le modalità e le condizioni di rilascio dei diritti d'uso previste dall'articolo 12, comma 6 del Regolamento allegato alla Delibera n.664/09/CONS. Inoltre si rileva che l'attuale Regolamento prevede già un meccanismo di deroga in favore dell'emittenza in quanto stabilisce che nei bacini o sub bacini di utenza nei quali il numero dei soggetti autorizzati all'attività di fornitore di programmi radiofonici in ambito locale (ai sensi dell'articolo 3, comma 14) sia inferiore a 11 per ogni blocco di diffusione assegnabile ad operatori di rete locali, la percentuale del 30% può essere ridotta, ovvero conseguita attraverso fusioni o accordi tra società consortili locali;
- appare altresì opportuno affinare ulteriormente gli elementi di valutazione ed i relativi punteggi previsti, al fine di renderli concretamente selettivi e funzionali allo svolgimento della procedura di selezione comparativa. In particolare, tenuto conto che la finalità della selezione è quella di individuare il soggetto, operatore di rete, destinatario dei diritti d'uso delle radiofrequenze per le trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, appare opportuno attribuire particolare rilievo, ai fini dell'attribuzione del punteggio, al piano tecnico dell'infrastruttura di rete, all'idoneità ed esperienza della società consortile alla gestione ed allo sviluppo di reti radiofoniche in tecnica digitale nonché all'innovazione tecnologica della rete ed all'uso efficiente della risorsa frequenziale. Si prevede pertanto che tale voce assegni fino ad un massimo di 50 punti. Si conferma, quale elemento di valutazione, la potenzialità economica delle società consortili, valutata anche sommando i capitali sociali dei soggetti di cui si compone la medesima società. Tale voce assegnerà fino ad un massimo di 25 punti. Si ritiene, invece, di non confermare l'elemento relativo alle tipologie di programmi e ai servizi irradiati in quanto, afferendo alla attività editoriale propria dei fornitori di contenuti, lo stesso non appare direttamente funzionale alla procedura in questione che interviene tra società consortili che svolgono attività di operatore di rete. Infine, circa l'elemento di valutazione relativo all'esperienza maturata nel settore radiofonico ed in particolare nella radiodiffusione sonora terrestre in tecnica digitale, anche con riferimento ai singoli soggetti partecipanti alla società consortile, si ritiene utile prevedere un termine certo in relazione al quale verificare il possesso dell'elemento in questione, individuato in un momento precedente all'avvio del procedimento di revisione del Regolamento allegato alla Delibera n.664/09/CONS, al fine di escludere



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

possibili comportamenti strumentali da parte dei partecipanti alla selezione in grado alterare la comparazione. Tale voce assegnerà fino ad un massimo di 25 punti;

RITENUTO, pertanto, che, a seguito dei rilievi e delle osservazioni formulate nell'ambito della consultazione dei soggetti interessati, debbano essere introdotte, nei limiti esposti, le conseguenti modifiche ed integrazioni al Regolamento allegato alla Delibera n. 664/09/CONS;

UDITA la relazione del Commissario Antonio Martusciello, relatore ai sensi dell'art. 31 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità

DELIBERA

Articolo 1

1. Al Regolamento recante la nuova disciplina della fase di avvio delle trasmissioni radiofoniche terrestri in tecnica digitale, allegato alla delibera n. 664/09/CONS, sono apportate le modifiche e le integrazioni riportate nell'allegato A alla presente delibera, che ne costituisce parte integrante ed essenziale.
2. Le modifiche e le integrazioni introdotte con la presente delibera entrano in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Autorità.

Napoli, 15 ottobre 2013

IL PRESIDENTE
Angelo Maria Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Francesco Sclafani